

LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari Capo II - Delle iscrizioni tavolari - Sezione III - Della prenotazione

Art. 42 (Prova della giustificazione ed eccezioni)

Qualora ai fini della giustificazione occorra una sentenza, ai sensi dell'art. 41, lett. d), l'azione deve essere promossa nel termine assegnato dal giudice tavolare. Nel giudizio l'attore deve provare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'intavolazione ed il convenuto ha facoltà di proporre tutte le eccezioni in contrario, anche quando non abbia prodotto reclamo contro il decreto che accordò la prenotazione o il suo reclamo sia stato respinto.

Note

Il termine per presentare la giustificazione viene assegnato dal giudice nel caso in cui la prenotazione sia stata concessa in base ad un titolo negoziale o, secondo l'orientamento di alcuni giudici tavolari, quando l'istante abbia richiesto la prenotazione fornendo titoli giudiziali idonei ad ottenere l'intavolazione. In presenza di provvedimenti giudiziali non definitivi, invece, non occorre che il giudice tavolare fissi un termine per la giustificazione, dovendosi attendere la definizione del procedimento.